RENZO TOAFF

Schiavitù e schiavi nella Nazione Ebrea di Livorno nel Sei e Settecento

La persistenza della schiavitù in Italia nell'età moderna, dal Seicento agli inizi dell'Ottocento, è fenomeno generalmente sottovalutato nella sua estensione e nelle sue implicazioni (1), se non addirittura ignorato. A Livorno la schiavitù ed il commercio delle merci di preda furono attività strettamente connesse, per essere ambedue fondate sulle imprese corsare dei Cavalieri di S. Stefano e di armatori privati livornesi contro il naviglio ed i centri abitati costieri dei paesi mussulmani del Levante e della Barberia. Ebbero ambedue notevole importanza economica ed assunsero il carattere di una vera e propria industria (2). Gli equipaggi e i passeggeri delle navi predate e i prigionieri catturati nelle razzie venivano trasportati a Livorno e chiusi nel Bagno per servire da rematori nelle galere toscane (3). In parte venivano venduti a privati per schiavi domestici o a mercanti che li rivendevano fuori dello stato. Fra i proprietari di schiavi domestici si contavano nel Sei o Settecento ricchi mercanti ebrei di Pisa e Livorno.

Il divieto agli ebrei di possedere schiavi cristiani fu una fra le più antiche restrizioni imposte loro nel mondo cristiano. Papa Gregorio Magno (590-604) ne spiegava il perché: « Quid enim sunt Christiani nisi membra Christi? ...atque ideo petimus... quod fideles illius ab inimicis eius absolvitis » (Lettere IX, 109). A questa im-

---

(1) Cfr. Bono S.: *Livorno e la schiavitù nell'età moderna* in: Atti del Convegno *Livorno e il Mediterraneo nell'età medicea,* Bastogi, Livorno 1978, pp. 319-324.

(2) Cfr. Salvadorini V.: *Traffici con i paesi islamici e schiavi a Livorno nel XVII secolo, ibidem,* pp. 206-255.

(3) La lettura dell'importante articolo succitato del Salvadorini: *Traffici* è indispensabile a chi desidera formarsi un'idea precisa della schiavitù a Livorno nel Sei e Settecento.

possibilità morale aggiungeva però un motivo pratico, e cioè il timore che i padroni ebrei convertissero alla loro fede i servi cristiani (Lettere IV, 21). Questa antica limitazione era valida solo per schiavi cristiani. Così nella Spagna che tornava ad essere cristiana dopo la lunga parentesi del dominio arabo, la proprietà di schiavi mori (4) fu relativamente comune fra gli ebrei durante il lungo periodo di attività bellica della Riconquista e più tardi nei centri commerciali. Accadeva allora che un ebreo acquistasse uno schiavo mussulmano per i lavori di casa, così come facevano i cristiani, e lo rivendesse quando non ne aveva più bisogno. Di regola però le case ebraiche non avevano schiavi. In Castiglia ne tenevano solo i notabili ebrei di Toledo.

Nei paesi dell'impero turco era permesso agli ebrei avere schiavi solo se cristiani o idolatri. Ebrei di origine spagnola che vi si erano stabiliti dopo il 1492, i cosiddetti ebrei levantini, ne possedevano (5).

La legge ebraica non proibiva la schiavitù, ma la tradizione le era nettamente contraria ed imponeva un trattamento umano e liberale degli schiavi. L'opera normativa di Yosef Caro, lo *Shulhan 'Arukh*, stabiliva in proposito (6): « Tanto la devozione religiosa che il senno richiedono che il padrone si comporti umanamente con lo schiavo, non gli faccia pesare il giogo e non lo opprima, gli dia da mangiare e da bere di tutto, non lo intontisca con la mano o con parole, non gli gridi e non si adiri con lui, ma gli parli con

---

(4) Cfr. Baer Y.: *A History of the Jews in Christian Spain*, The Jewish Publication Society of America, Filadelfia 1978, Vol. I, p. 417. Per la schiavitù nella Spagna Visigota e le drastiche limitazioni imposte agli ebrei cfr. Rabello A.M.: *The Jews in Visigothic Spain in the Light of the Legislation*, The Zalman Shazar Centre for the Furtherance of the Study of Jewish History, Gerusalemme 1983, *passim*.

(5) Cfr. Assaf S.: *'Abadim u-Shar 'Abadim ezel ha-Yehudim b-Ymé ha-Benaim* (Ebr. *Schiavi e commercio di schiavi fra gli ebrei nel Medioevo*, secondo le fonti ebraiche) Mossad Ha-Rav Kook, Gerusalemme 1943, pp. 223-256. Nell'Impero Turco era permesso agli ebrei l'acquisto di schiavi d'ambo i sessi, cristiani o idolatri. R. Moshè mi-Trani riferisce che dopo la guerra di Cipro schiavi maschi, femmine e bambini venivano acquistati da ebrei alle aste che si tenevano nel mercato egiziano. Marrani che arrivavano in Turchia dalla Spagna e dal Portogallo portavano con sé i loro schiavi. Verso la fine del Seicento le autorità turche imposero una tassa speciale agli ebrei mercanti o proprietari di schiavi, probabilmente su richiesta degli ebrei stessi che desideravano così consolidare il loro diritto di possederli.

(6) *Cfr. Shulhan 'Arukh, Yorè De'à* 267, 16.

moderazione e stia a sentire le sue risposte ». Lo schiavo ferito dal padrone acquistava ipso facto la libertà.

Nell'anno 1593 Ferdinando I dei Medici, Granduca di Toscana, pubblicava il famoso Motuproprio, la Livornina, con cui invitava a Pisa e a Livorno mercanti ebrei, allettandoli con amplissimi privilegi, fra i quali l'autorizzazione a possedere schiavi. Il Cap. XXVII, che la contiene, dichiara laconicamente « Vi concediamo che li vostri schiavi non possino avere libertà » (7). Implicita nel breve testo era l'autorizzazione a possedere schiavi, ovviamente nell'ambito della prassi corrente, che ammetteva la schiavitù di infedeli soltanto e cioè di turchi e barbareschi.

Le lettere patenti del 1591, delle quali la Livornina fu edizione riveduta e corretta, non era stata così esplicita nella promessa che i proprietari ebrei di schiavi non sarebbero costretti a liberarli, né permetteva loro di acquistarne nel mercato locale. Infatti il Cap. XXIX stabiliva: « Vi concediamo che li vostri schiavi che porterete e condurrete nella nostra Città [di Pisa] et luoghi [Porto e Terra di Livorno] come di sopra non possino avere libertà da' suoi padroni se prima non pagheranno al padrone il valore di essi il giusto prezzo » (8). La formula adottata nel 1593, probabilmente a seguito di trattative fra il governo fiorentino e la Nazione Ebrea Levantina di Pisa (9), permetteva tacitamente l'acquisto di schiavi in Toscana e garantiva che la liberazione di schiavi posseduti da ebrei non avrebbe potuto essere imposta.

E' poco probabile che ricchi mercanti ebrei proprietari di schiavi, pronti a trasferirsi a Pisa e Livorno, venissero da altri luoghi che dai paesi islamici del Levante e della Barberia. C'era quindi la possibilità che avessero schiavi di origine cristiana. Questa possibilità era stata presa in considerazione già nel 1551 da Co-

---

(7) V. *Collezione degli Ordini Municipali di Livorno e Statuti di Mercanzia di Firenze*, Giorgi, Livorno 1798, pp. 233-256, ristampa anastatica Forni 1980.

(8) Archivio di Stato di Firenze (ASF), *Pratica Segreta*, f. 189 c. 177.

(9) La Nazione Ebrea Levantina di Pisa già esisteva ed eleggeva i suoi Massari quando le Lettere Patenti del 30 giugno 1591 furono firmate dal Granduca Ferdinando I. V. TOAFF R.: *Il governo della Nazione Ebrea a Pisa e Livorno dalle origini (1591) al Settecento*, in Atti del Convegno Internazionale d. Studi *Livorno e il Mediterraneo: La Nazione Ebrea fra Italia, Levante e Africa del Nord*, Fondazione Monticelli, Livorno 6-7 marzo 1984, in corso di pubblicazione.

simo I nel suo invito ai mercanti levantini che venissero a trafficare a Firenze e in altre località della Toscana (10). In quel primo invito si diceva chiaramente « che venendo voi ad abitare la prediletta nostra città... sarete begnignamente ricevuti, benvenuti, carezzati et favoriti da ciascuno, con tutte le vostre famiglie, schiavi, et servitori, purché voi non teniate per schiavi alcuni che sieno nati christiani in Christianità, per non essere cosa honesta che voi gli abbiate a tenere, anzi è ragionevole che il tenerli vi sia prohibito, come per il presente noi ve lo prohibiamo... ». Può quindi escludersi che gli ebrei levantini, già da tempo avvertiti di non farlo, portassero con sé schiavi cristiani o rinnegati; se lo avessero fatto, quegli schiavi sarebbero stati liberati, ma pagando al padrone il giusto prezzo, come fu poi stabilito chiaramente nei privilegi del 1591.

Nelle lettere patenti di Ferdinando I del 1595 (11), indirizzate principalmente agli ebrei profughi dal Milanese e redatte certamente sulla scorta dell'esperienza acquistata a Pisa nei brevi anni del regime dei privilegi, il diritto concesso agli ebrei di tenere schiavi è trattato con maggior ampiezza (Cap. XXVIII): « Vi concediamo che li vostri schavi mori, o turchi, o d'altra natione, che condurrete nella nostra Città, e luogo suddetto, e che comperarete da noi, o da altri tanto nello stato che fuora, non possino essi stiavi haver libertà in modo alcuno da' suoi padroni, se prima non pagheranno al padrone il valore di essi conforme al loro accordo, quali stiavi, o stiave non ardisca alcuno sotto qualsivoglia quesito colore disviarli, nè rubarli, nè in altro modo accettarli in casa sotto gravi pene che parerà al vostro suddetto giudice [Conservatore degli Ebrei] ». Mori o turchi, dunque, erano gli schiavi che gli ebrei portavano con sé o acquistavano dal Granduca, cui appartenevano gli schiavi catturati dalle galere dell'ordine di S. Stefano o da privati che li vendevano. Il diritto di possederli era protetto dalla legge e l'unico modo per toglierli al padrone ebreo era l'acquisto a prezzo di mercato, se il padrone era d'accordo. La legislazione interna della Nazione Ebrea di Pisa e fonti indirette per Livorno attestano che gli ebrei delle due città si valsero del privilegio e possedettero schiavi.

---

(10) Cfr. CASSUTO U.: *Gli Ebrei a Firenze nell'Età del Rinascimento*, Olschki, Firenze 1955, pp. 409-413.

(11) ASF, *Pratica Segreta*, f. 190 c. 11v e segg., e Grazzini G.: *Le Condizioni di Pisa sotto Ferdinando I*, Empoli 1898, p. 227.

Nel Libro Nuovo di Statuti della Nazione Ebrea di Pisa del 1637 (12) troviamo al Cap. 44 il divieto « que ninguna Judia no vada acompanhada con muier goya ni con hombre goy salvo con sus esclavas ». Il possesso di schiave, dunque, ed è da notarsi il plurale, era così normale e comune nelle case dei ricchi mercanti da giustificare l'ordine di farsi accompagnare soltanto da loro per le vie della città. Questo stato di cose non doveva andare a genio al popolino pisano, che esprimeva il suo scontento molestando e dileggiando gli ebrei e i loro schiavi. Così il 24 gennaio 1654 il Commissario di Pisa, per ordine esplicito del Granduca Ferdinando II, pubblicava un bando in cui si proibiva ai cristiani di molestare gli ebrei e i loro schiavi sotto la pesante pena di 50 ducati fiscali, o, in caso di insolvenza, due tratti di corda (13) ai trasgressori adulti o frustate ai minori. Il bando fu ampliato e ripetuto nel settembre del 1658 (14).

Gli statuti della Nazione Ebrea di Livorno non fanno menzione di schiavi domestici appartenenti a membri della comunità, come d'altronde non menzionano altri lussi che si permettevano i ricchi, come carrozze e cavalli, ville e vigne suburbane. Accenni a rapporti con schiavi appaiono nel Cap. 90 del 1673 (15): « Vedendo i Signori del Governo i disordini che derivano dall'affittare case a schiavi, ordinano che in avvenire nessun ebreo possa affittare casa o sottoscala a schiavo di altra nazione, anche se riscattato, sotto pena di scomunica ». Nel 1677 la stessa proibizione fu ripetuta (16) con

---

(12) Cfr. Toaff R.: *Il Libro Nuovo di Statuti della Nazione Ebrea di Pisa* (1637), in: *Scritti sull'Ebraismo in memoria di Guido Bedarida*, Firenze 1966, p. 227.

(13) Pena corporale consistente nel legare le mani del condannato dietro la schiena e sollevarlo da terra a strattoni mediante una carrucola una o due volte. Lo slogamento delle spalle causava dolori atroci.

(14) V. *Repertorio di Rescritti* sulla giudicatura in Ms *Pinqas Pisa* N.o 4009, Istituto Ben Zewì, Gerusalemme e microfilm dello stesso, Biblioteca Nazionale e Universitaria, Università Ebraica di Gerusalemme: « Cap. 12 - Bando del Commissario [di Pisa] d'ordine di S.A. che nessun cristiano osi molestare o far soprusi a ebrei e ai loro schiavi, né ardisca ricoverare o dare rifugio in casa sua a figli di ebrei, loro servi e schiavi sotto pena di ducati 50 al fisco o, se insolventi, due tratti di corda e ai minori frustate. 23 gennaio 1653 (probabilmente *Ab Incarnatione* = 1654) e ampliato 23 Nov. 1658 ».

(15) Cfr. Toaff R.: *Statuti e Leggi della Nazione Ebrea di Livorno II La legislazione dal 1655 al 1677*, in *Rassegna Mensile di Israel* (RMI), XXXVIII, nn. 3-6 (Appendice) 1972.

(16) Legislazione dal 1677 della Nazione Ebrea di Livorno, in corso di pubblicazione.

qualche modifica: il divieto di affittare a schiavi fu esteso alle soffitte e vi furono incluse anche le schiave; la pena grave della scomunica fu sostituita da una pesante pena pecuniaria: « Nessun ebreo potrà affittare casa, sottoscala o soffitta a schiavo o schiava di altra nazione anche se riscattato sotto pena di pezze 25 da 8 reali, da destinarsi un quarto al denunziatore e tre quarti alla cassa della Scola ». La ripetizione del divieto e le sue modificazioni stanno a dimostrare che il pubblico cercava di circonvenire la legge con cavilli, pur di riuscire a tenersi vicini schiavi, che erano mano d'opera comoda e a buon prezzo (17). Quali fossero i disordini causati dall'affittare case o stamberghe a schiavi non sappiamo. Per quanto riguarda le schiave è opportuno ricordare che il Cap. XI della Livornina vietava i rapporti carnali fra ebrei e « turchi o mori » come fra ebrei e cristiani.

Schiavi domestici venivano presi a nolo da padroni cristiani. Cosí il 24 luglio 1690 « sono stati confiscati uno schiavo per uno al Dottor Casacci e a Gian Battista dell'Aquila, perché contro gli ordini di Sua Altezza Serenissima davano detti schiavi a nolo agli ebrei, riportandone un certo emolumento al mese » (18).

In quel periodo dovevano essere numerose le famiglie ebree che possedevano schiavi. Negli Avvisi di Livorno, notiziari locali trasmessi settimanalmente a Firenze, si legge in data 19 giugno 1687 (19): « Gli infedeli che servono questi Ebrei, che furono esaminati dal Curato Biscioni, ascendono al numero di 95; e all'interrogazione [se vogliono accettare il battesimo] hanno risposto uniformemente ciascheduno per sé: *star nato Turco, voler morir Turco.* Onde vien creduto che siano stati istruiti [dai padroni ebrei] e che perciò poco possa sperarsi la loro conversione ». Questa notizia deve vedersi nel più vasto contesto di un disegno di Cosimo III, allora

---

(17) Questa legislazione documenta un fatto di una qualche importanza per la storia della schiavitù a Livorno. Il Salvadorini (op. cit.) che ne è attento studioso, non si occupa delle schiave, con o senza bambini, che venivano ammesse al Bagno di Livorno. Schiave non appartenenti alla categoria degli schiavi domestici che vivevano in casa dei padroni, potevano abitare in città, fuori del Bagno, in locali d'affitto anche miserrimi. Gli schiavi fiscalini che vivevano in città fuori del Bagno e lavoravano per mantenersi, pagavano alla cassa granducale parte dei loro guadagni.

(18) V. PERA F.: *Curiosità Livornesi*, Giusti, Livorno 1888, rist. Bastogi, Livorno 1971, p. 141.

(19) *Ibidem*, p. 174.

regnante in Toscana, di convertire al cattolicesimo tutti gli schiavi infedeli che si trovavano in territorio toscano. Il Salvadorini (20) ricorda che Cosimo III avrebbe voluto convertire per forza gli schiavi del Bagno e non lo fece per le pressioni di Francia e Spagna che temevano una analoga rappresaglia dei paesi mussulmani nei confronti dei loro schiavi cristiani. Se la conversione in massa degli schiavi del Bagno non gli fu possibile, gli parve forse attuabile quella degli schiavi appartenenti agli ebrei. Il piano di convertirli e toglierli quindi ai loro padroni era stato formulato già un anno prima degli avvenimenti riportati da Livorno: tutti gli schiavi appartenenti ad ebrei avrebbero dovuto essere censiti ed esaminati individualmente da un sacerdote livornese, il curato Bisciorni, per appurare come erano trattati dai loro padroni e se erano pronti ad accettare il battesimo. Istruzioni precise in proposito furono trasmesse da Francesco Panciatichi, Segretario di Stato, al Governatore di Livorno, Marchese Alessandro Dal Borro, in una lettera dell'11 giugno 1686. Gli ebrei di Livorno avevano saputo del piano di Cosimo, probabilmente per aver dovuto censire gli schiavi, ed erano al corrente dell'intenzione di proibir loro di tenere schiave e schiavi minori di 16 anni. Tutta la faccenda non era di loro gradimento. In quel periodo non era facile neanche ai più ricchi il procurarsi personale di servizio. Il 26 luglio 1620 Cosimo II aveva ordinato « che gli ebrei in detti luoghi [Pisa e Terra di Livorno] non tenghino servitori nè serve christiane, che abitino con loro, et in casa loro familiarmente » (21), in aperta violazione del Cap. XLII della Livornina. Ora Cosimo III si proponeva di violare anche il Cap. XXVII, col limitare il diritto di tenere schiavi. Si opposero quindi con fermezza al piano di Cosimo, chè ai loro occhi i privilegi erano un tutto indivisibile, la cui conservazione garantiva il benessere ed il futuro della Nazione. L'opposizione manifestata dai Massari al Granduca ebbe effetto, come appare dalla lettera del Panciatichi al Governatore di Livorno (22):

Ill.^{mo} Sig.^{r} mio Padrone Col.^{mo}

La Nazione Ebrea di Livorno ha supplicato il P.rone Ser.mo che

---

(20) SALVADORINI: *Traffici*, p. 229.

(21) Motuproprio di Cosimo II del 26 luglio 1629, nel Ms *Libro Nuovo della Nazione Ebrea di Pisa*, p. 33^{v}, in possesso dell'A.

(22) Archivio della Comunità Israelitica di Livorno, f. *Rescrittos Antigos*, c. 68.

non gli sia proibito di poter tenere al loro servizio schiave e schiavi Turchi conforme vedrà V.S. Ill.^{ma} dall'accluso memoriale; sopra di che havendo S.A. fatto le dovute considerazioni, che riguardano in primo luogo il bene della Religione Christiana, e che concernono poi ancora la servitù necessaria de' medesimi Ebrei; mi ha ordinato di scrivere a V.S.Ill.^{ma} che l'A.S. si contenta che gli Ebrei possino tenere al loro servizio schiavi, e schiave Turchi, con che questi peró non siano di minore età di anni sedici. E ad effetto di levare ogni impedimento, che dagli Ebrei fosse posto nella conversione di questi loro schiavi alla Religione Christiana, vuole S.A., che gli Ebrei che li terranno al loro servizio siano obligati di farli rappresentare ogn'Anno dentro al mese di Lug.^{o} avanti il R.^{no} S^{r} Curato Biscioni Deputato per ora da S.A. a riconoscere la loro volontà, se desiderano farsi Christiani, sotto la pena della perdita delli Schiavi, che tenessero al loro servizio, e non li rappresentassero. Tanto farà V.S. Ill.^{ma} sapere a Governanti e Massari della Nazione Ebrea, acciò venga a notizia di tutti quest'ordine dell'A.S. e resti pienamente osservato. E perché alcuni Ebrei, avanti a questa proibizione supporgono di haver già fatta compra d'alcuni schiavi minori della sud.^{a} età di anni sedici, che per quanto hanno detto non eccedono però il numero d'otto o dieci, si contenta S.A. che per questi pochi non habbia luogo la presente legge, purché diano prontamente in nota il nome di essi, come dovranno fare di tutti quelli, che andranno di mano in mano comprando sotto pena di perderli, mentre non obbediscano. E S.V.Ill.^{ma} potrà far chiamare il pred.^{o} S.^{r} Biscioni, e notificarli, che per adesso intende S.A. di appoggiar a lui una tale incumbenza. Con che ratificando a V.S.Ill.^{ma} il mio vero ossequio resto di V.S.Ill.^{ma}

Fiorenza 11 Giug.^{o} 1686

Dev.^{mo} Oblig.^{mo} Serv.^{e}
Franc.^{o} Panciatichi

Al Generale Marchese Alessandro Dal Borro Governatore di Livorno

Le cose andarono per le lunghe. Dopo circa un anno il Curato Biscioni intervistó i 95 schiavi ma non ne ebbe grande soddisfazione. Gli schiavi erano contenti del trattamento umano di cui godevano nelle case dei ricchi ebrei e non erano pronti a lasciare il certo per l'incerto, cui sarebbero andati incontro accettando il battesimo. In data 8 luglio 1687 fu mandato a Firenze un altro Avviso: « Dicesi essere venuto ordine dal Serenissimo Granduca, che nessuno di questi Ebrei possa comprare alcun Infedele, ch'abbia meno di sedici anni; e quelli che si trovano averli di presente, e che li com-

preranno in avvenire sopra detta età, dovranno in futuro presentarli una volta l'anno avanti il dottore e Curato Biscioni, dal quale saranno interrogati della loro volontà ed intenzione circa la religione, come del trattamento dei loro padroni, per poi pigliare dal loro deposto quelle risoluzioni che saranno stimate più proprie » (23).

Non è del tutto chiaro come la auspicata conversione degli schiavi appartenenti agli ebrei al cattolicesimo avrebbe portato alla loro liberazione. Secondo un documento tardo, della fine del Settecento, era stato stabilito « anticamente », in deroga all'Art. XXVII della Livornina, che gli schiavi degli ebrei che abbracciavano il cattolicesimo, dovevano essere rilasciati dai loro padroni senza alcuna refusione di prezzo (24). Altro documento, pubblicato dal Pera (25),

---

(23) V. PERA F.: *Curiosità*, op. cit., p. 134.

(24) ASL, *Governatore* n. 961, *Filza riguardante Affari della Nazione Ebrea e la Neutralità del Porto di Livorno*, Cap. 25 - *Delli schiavi dell'Ebrei che vengono alla Fede Cattolica*: « Li schiavi delli ebrei che volessero convertirsi alla religione cattolica devono essere rilasciati senza alcuna refusione di prezzo (Lett. Gov. 9 luglio 1773 e 30 agosto 1779) in deroga all'Art. 27, 1593 secondo cui gli schiavi degli ebrei non potevano mai avere libertà. Dai registri della Segreteria non si rileva da quale ordine si diparta la predetta Deroga. Ma dalla lettera del 9 luglio 1773 si accenna esser ciò avvenuto anticamente. Tale limitazione del Privilegio viene anco accennata nella Annotazione all'Art. 26 (sic) 1593 ove dicesi che ogni anno gli schiavi degli ebrei dovevano presentarsi all'esame per vedere se volevano abbracciare la religione cattolica ».

(25) F. PERA (*Nuove Curiosità Livornesi*, Firenze 1899, rist. Bastogi, Livorno 1971, p. 197) riporta un parere trasmesso a Livorno dal governo fiorentino circa le schiave fuggite da case di ebrei per convertirsi (1674): « Più volte è stato risoluto che non si possono scacciare né rimettere nelle mani degli Ebrei le loro schiave, quando si fuggono dalle case dei medesimi Ebrei, e si ritirano nelle compagnie [religiose] di Livorno e fanno istanza d'essere battezzate; e s'è detto chiaramente agli Ebrei, che quando comprano le schiave per loro servizio, stanno sottoposti a perderle, senza poter ritrarne il prezzo, sempre che si faranno cristiane; ma perché dette schiave che si fuggono, come sopra, hanno bisogno d'essere istruite sulla Fede, e si deve dar prova se stanno costanti nel chiedere il santo battesimo; è anche solito condurle di Livorno ne' catecumeni, e in altre case o luoghi, che da loro dipendano; e però crederei che si dovesse rispondere al Signor Governatore di Livorno, che V.S. Ill.ma fa istanza come si debba contenere nel caso di tre Turche, che sono fuggite ultimamente dai loro padroni Ebrei in alcune compagnie di detta città per farsi cristiane; che mentre da Mons. Proposto di Livorno, o in sua assenza dal Vicario foraneo, o da altro ecclesiastico a chi si spetta, saranno trovate costanti nel domandare il battesimo, che

contenente una istruzione al Governatore di Livorno dell'anno 1674, sul comportamento da seguire nel caso di tre schiave turche fuggite dai padroni ebrei per battezzarsi, ricordava che « più volte è stato risoluto che non si possano scacciare né rimettere nelle mani degli ebrei le loro schiave » che fuggono e chiedono il battesimo, e « s'è detto chiaramente agli Ebrei che quando comprano schiave per loro servizio, stanno sottoposti a perderle, sempre che si fanno cristiane ». Il caso raccontato in un Avviso del 12 giugno 1689 (26) di due schiave di mercanti ebrei che, fuggite dai padroni, abbracciarono nella strada il capo di una squadra di soldati alemanni che passava « dichiarando volersi rendere cristiane » ed il Governatore Dal Borro « ordinò fossero accompagnate all'Ospedale di S. Barbera, come seguì », sembra rientrare nell'istruzione di cui sopra. In un caso precedente, del 1677 (27), in cui la schiava acquistata per proprio uso da uno schiavo fiscalino, cioè appartenente al Granduca, fuggì per farsi cristiana, stabilì il Conte Bardi, Segretario di Stato, che si doveva pagare allo schiavo la somma che aveva pagato all'ebreo che gliela aveva venduta. Forse che la liberazione di schiave che si convertivano non comportava rifusione del prezzo solo se i proprietari erano ebrei?

Le limitazioni imposte verso la fine del secolo al possesso di schiavi domestici da parte degli ebrei livornesi (28) crearono forse una atmosfera sfavorevole al mantenimento dello status quo. Forse la schiavitù domestica diminuì a Livorno anche nelle case dei cristiani, se si accetta la statistica pubblicata dal Pera (29) sulla popolazione livornese nel 1689, dalla quale risulta che il numero dei « Turchi in diverse case » era allora 41 soltanto, dai 95 che possedevano gli ebrei due anni prima. Non c'è dubbio però che anche durante il Settecento famiglie di ebrei livornesi tennero schiavi domestici, ché altrimenti non sarebbe stato necessario che il governo

---

possano essere condotte a catecumeni, o in altri luoghi dello Stato di S.A. per essere istruite nella Fede e ricevere a suo tempo, secondo gli ordini di santa Chiesa, il battesimo ».

(26) V. PERA F.: *Curiosità*, op. cit., p. 137.

(27) V. SALVADORINI V.: *Traffici*, op. cit., p. 242.

(28) Le limitazioni furono dunque la proibizione di acquistare schiavi e schiave minori di 16 anni, l'obbligo di presentare gli schiavi al sacerdote deputato ad appurare se desideravano convertirsi e la liberazione senza rifusione di prezzo di quelli che si convertivano effettivamente al cattolicesimo.

(29) V. PERA F.: *Curiosità*, op. cit., p. 140.

fiorentino scrivesse al Governatore di Livorno ancora nel 1779 come comportarsi colle schiave degli ebrei che si convertivano al cattolicesimo (24).

Ma il possesso di schiavi domestici, l'acquisto e la vendita e la liberazione forzata, non furono il solo aspetto della schiavitù nella Nazione Ebrea di Livorno. Due altri aspetti devono essere presi in considerazione: uno, certo di notevole importanza economica, fu la mediazione e il finanziamento del riscatto di schiavi cristiani in Barberia e di schiavi mussulmani a Livorno. Il secondo fu la partecipazione diretta nel grande commercio di schiavi che si teneva a Livorno.

Gio. Sebastiano Bichi, console veneto a Livorno, in una sua ampia relazione circa l'attività commerciale del porto di Livorno, inviata a Venezia nel 1728 (30), così descriveva il commercio con la Barberia: « Parimenti per tutti li porti della Barberia, come Algeri, Tunis, Tangeri, Salé e Tetuano vi è un buonissimo commercio, il quale vien praticato con piccole Navette Inglesi, o Barche Francese, e tal traffico è quasi totalmente in mano della Nazione Ebrea [di Livorno] che hanno per tutti quei Porti Case di lor Nazione, e per lo più tutti Parenti... Et un grandissimo negozio si considera quello continovato del Riscatto delli Schiavi che fanno gl'Ebrei, tanto di Turchi che di Cristiani ». Gli ebrei di Livorno, dunque, riscattavano schiavi cristiani in Barberia, agendo per conto delle famiglie interessate ed anche, come vedremo, di governi europei, e riscattavano anche schiavi mussulmani dal Bagno di Livorno per restituirli alle loro case. Questa attività, certamente ben rimunerata, è documentata ampiamente per alcuni porti africani.

La documentazione più ampia concerne il riscatto di schiavi cristiani a Tunisi, nel periodo 1611-1681, ed è stata pubblicata da Grandchamp (31). Gli schiavi liberati provenivano dall'Italia continentale, dalla Corsica, dall'Olanda e da Amburgo. I parenti degli

---

(30) V. GUARNIERI G.: *Livorno Medicea*, Livorno 1970, Appendice n. 49, pp. 344-362.

(31) P. GRANDCHAMP (*La France en Tunisie de la fin du XVI*[e] *siècle*, Tunisi 1920-1933) ha pubblicato una messe di dati concernenti il riscatto di schiavi cristiani in Tunisi (Voll. III, V, VI, VII dell'opera monumentale). Per indicazioni particolareggiate V. BASHAN E. *Sheviyà u-Fedut ba-Hevrà ha-Yehudit be-Arzot ha-Yam ha-Tikhon*, ebr. Schiavitù e Riscatto nella società ebraica dei paesi mediterranei 1391-1830, Università Bar Ilan, Ramat Gan, Israele, 1980, p. 64).

schiavi inviavano denaro agli ebrei di Livorno o di Venezia, e questi provvedevano al riscatto a mezzo dei loro corrispondenti a Tunisi. Talvolta i governi stessi si interessavano al riscatto di loro cittadini fatti schiavi in Barberia. Un tipico esempio è riportato da H.I. Bloom (31[a]). Nel 1632 una nave olandese, diretta da mercanti ebrei di Amsterdam a Livorno, fu noleggiata da ebrei livornesi per il trasporto di grano dall'Arcipelago a Livorno. Catturata la nave da pirati algerini, il capitano e l'equipaggio furono venduti per schiavi, sebbene i mercanti livornesi facessero il possibile per liberarli. Gli Stati Generali scrissero al Granduca di Toscana per informarlo che avevano mandato denaro a David Leon Machorro a Livorno perché provvedesse al riscatto. Ebrei livornesi (32), fra cui Jacob Rodrigues e Isac Medina, con ebrei tunisini della famiglia Lumbroso, avevano il monopolio del riscatto di schiavi cristiani nell'Isola di Tabarca presso la costa orientale della Tunisia. La loro provvigione ammontava al 10-13 per cento della somma pagata per il riscatto. Mercanti livornesi usavano anche far prestiti a schiavi cristiani di famiglie abbienti (33) perché potessero alleggerirsi la durezza della schiavitù in attesa del riscatto.

Quanto alla partecipazione di ebrei livornesi al commercio degli schiavi, poche sono le testimonianze in nostro possesso. Schiavi del Bagno di Livorno dovevano venir posti in vendita dal governo granducale quando l'età e il logoramento ne deterioravano le condizioni fisiche, rendendoli incapaci alle fatiche del remo incatenati ai banchi delle galere stefaniane, o dei lavori pubblici. Così nel 1630 o 31 una partita di 90 schiavi « delle galere di Sua Altezza » fu acquistata da un Moisè Sansone, ebreo livornese. Uno degli schiavi acquistati dal Sansone, Omar di Ametto da Costantinopoli, fu arrestato dal Bargello per aver tenuto mano a ladri e condannato ai lavori forzati alla carretta. Moisè Sansone supplicò il Granduca di sostituire Omar « con altro schiavo deteriore » da vendersi fuori dello stato toscano (34).

Esisteva a Livorno anche un commercio spicciolo di schiavi. Corsari privati, livornesi e forestieri, vendevano schiavi e merci pre-

---

(31a) Cfr. H.I. Bloom: *The economic activities of the Jews of Amsterdam in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, Williamsport 1937, p. 98.

(32) Cfr. Bashan E.: *Sheviyà*, op. cit., p. 65.

(33) *Ibidem*, p. 62.

(34) ASL, *Govern. Audit.*, f. 2603, c. 67.

date sul mercato di Livorno (35). Agenti di mercanti ebrei livornesi nei porti magrebini acquistavano e spedivano a Livorno schiavi e prede dei corsari berberi. Oltre agli acquirenti locali, si rifornivano a Livorno olandesi e inglesi a mezzo dei loro rappresentanti. A questo commercio erano probabilmente destinati tre schiavi e una partita di robe, cioè abiti usati, per il valore complessivo di 3000 ducati e la schiava di nome Anna, del valore di 140 ducati, spediti circa il 1614 col vascello S. Anna rispettivamente da Jacob Abudiente e da Isac Camis di Tunisi al mercante livornese Giorgio Vega Pinto (36), cristiano ma con ogni probabilità marrano.

Pochi, dunque, sono i documenti in nostro possesso su questo aspetto della schiavitù nella Nazione Ebrea di Livorno, e non permettono di formare un quadro rappresentativo, non solo quantitativamente ma anche qualitativamente, di questo traffico in cui gli ebrei livornesi ebbero parte attiva almeno nella prima metà del Seicento. Pazienti ricerche negli archivi di Livorno, Pisa e Firenze, potrebbero contribuire alla maggior conoscenza di un fenomeno raro, forse volutamente ignorato fino ai tempi più recenti. Anche se il ricerca-

---

(35) Livorno fu importante mercato per le prede delle galere stefaniane e di corsari livornesi e stranieri. Il Bono (op. cit., pp. 319-323) lo considera uno dei centri più fiorenti del traffico di schiavi mussulmani e delle merci predate non solo dai corsari con base a Livorno ma anche dalle marine e dai corsari europei. Anche il bottino che i corsari magrebini catturavano da navi cristiane veniva in parte « riciclato » nel mercato livornese. Secondo un inviato veneziano nel Maghreb (1625), citato dal Bono, « le robbe depredate marcirebbero in Barberia » se non fossero acquistate da mercanti per lo più livornesi e dal porto franco di Livorno diffuse in tutta Italia. Anche il Bloom (loc. cit.) scrive che « gli ebrei della Barberia scelsero Livorno come mercato di schiavi e merci di preda. Era spesso più a buon mercato acquistare merci predate a Livorno che direttamente in Barberia. Gli ebrei olandesi si avvantaggiarono di questo traffico » (trad. dall'inglese). Al mercato di merci predate di Livorno faceva seria concorrenza quello di Portolongone, nel territorio spagnolo dell'Isola d'Elba, nel quale si smerciavano le prede dei corsari che avevano base in territorio spagnolo nel Regno di Napoli e in Sardegna. Per non danneggiare il mercato livornese delle prede e quindi il fisco toscano, gli ebrei livornesi dovevano astenersi dal frequentare il mercato di Portolongone (Cfr. Toaff R.: *Statuti e Leggi della Nazione Ebrea di Livorno I Gli statuti del 1655* in: RMI XXXIV (Appendice) Cap. 36).

(36) Cfr. Cassandro M.: *Aspetti della Storia Economica e Sociale degli Ebrei di Livorno nel Seicento*, Giuffrè, Milano 1983, p. 71.

tore e il lettore moderno provano un senso di ripulsione per la schiavitù nelle sue molteplici manifestazioni, la paziente ricostruzione di quella che fu la vita economica, sociale e politica della Nazione Ebrea di Livorno non sarà completa escludendo dal grande mosaico alcune tessere più opache.

RENZO TOAFF